



01371-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Gerardo Sabeone
Barbara Calaselice
Michele Romano
Matilde Brancaccio
Giuseppe Riccardi

- Presidente -

Sent. n. sez. ²⁶⁶³/2021

PU - 25/10/2021

R.G.N. 28549/2021

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 29/03/2021 della Corte di Appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 29/03/2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 11/09/2017 che aveva affermato la responsabilità penale di (omissis) per il reato di lesioni personali, per avere cagionato a (omissis) la frattura orbitaria sinistra colpendolo violentemente con un pugno.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) , Avv. (omissis) deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 582 cod. pen., lamentando che la Corte territoriale abbia fondato il proprio ragionamento sulla scorta delle dichiarazioni del perito medico-legale, confutate dalla percezione della persona offesa, che non aveva neppure sporto querela, e che aveva riferito che il dolore ed il livido erano passati nell'arco di 10/15 giorni.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., sostenendo che l'imputato è gravato da due soli precedenti, non caratterizzati da violenza, e che l'offesa dovesse ritenersi esigua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata in merito alla durata delle lesioni.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che,

in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, avendo apprezzato l'entità delle lesioni personali – una frattura orbitaria sinistra, giudicata guaribile in 25 giorni – sulla base del referto del pronto soccorso e della perizia medico-legale disposta in sede dibattimentale; sicché è stata ritenuta (sia pur implicitamente) inattendibile la 'percezione soggettiva' della persona offesa, secondo cui le lesioni sarebbero guarite in circa 15 giorni, trattandosi di dichiarazione resa da persona legata da vincoli di amicizia, che non aveva sporto querela; sebbene non sia stato esplicitamente dedotto con il ricorso, la minor durata della malattia avrebbe determinato la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, trattandosi di lesioni lievi.

Al riguardo, è stato affermato che è congruamente motivata la decisione di condanna per il reato di lesioni personali che valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento tecnico diretto, e non di mera riproduzione del narrato della persona offesa, e peculiarmente rilevante dal punto di vista probatorio perché redatto in epoca temporalmente prossima ai fatti (Sez. 6, n. 24630 del 22/06/2010, Cau, non massimata).

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis* cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

La sentenza impugnata risulta al riguardo immune da censure, avendo escluso la particolare tenuità del fatto sulla base della gravità del fatto – le modalità della condotta e le conseguenze dannose derivate alla persona offesa – e della abitualità del comportamento, desunta dai precedenti penali dell'imputato.

Ne consegue che, trattandosi di apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, in assenza di inosservanza di legge, non è sindacabile in sede di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 25/10/2021

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Gerardo Sabeone

Gerardo Sabeone

Corte Suprema di Cassazione
Gen. V. P. n. 10/2021

Direzione della Cancelleria

Roma il 14 GEN 2022



Il Funzionario Giudiziario

Carmela Lanzetta

Carmela Lanzetta